



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

R.G.N. [REDACTED]/2019

Il Tribunale in composizione monocratica e in persona del giudice unico dott. Andrea Postiglione a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.10.2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-BIS C.P.C.

Sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da:

[REDACTED]

Ricorrente

Nei confronti di

[REDACTED]

Resistente

Oggetto: contratto di mutuo; interessi usurari.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.01.2019, [REDACTED] chiedeva al Tribunale competente di accertare e dichiarare ex art. 644 c.p. che il tasso applicato (T.E.G) al contratto di mutuo n. [REDACTED] stipulato in data 30.05.2008 fosse superiore al tasso soglia usura vigente nel secondo trimestre del 2008, nonché di accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto e, per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione delle somme indebitamente incassate per gli interessi sin allora corrisposti.

██████████ si costituiva in comparsa di costituzione e risposta e, nel contestare in fatto e in diritto la domanda avversaria, ne chiedeva l'integrale rigetto.

La ricorrente in data 30.05.2008. contraeva con società ██████████ s.p.a., quale mandataria di ██████████ s.p.a. un prestito con cessione del quinto dello stipendio, di cui l'importo globale ammontava ad euro ██████████, suddiviso in ██████████ euro ciascuna. Nel mese di luglio 2012 la società ██████████ S.p.a. acquistava i crediti pro soluto i crediti di cessione del quinto dello stipendio da ██████████. Il contratto sottoscritto tra ██████████ e la Banca veniva estinto anticipatamente in data 03.2013, mediante pagamento delle somme ancora dovute, per un ammontare di ██████████ (doc. 2 del ricorso)

L'art. 1.2. di tale contratto, oltre al T.A.E.G., indicava quale Tasso effettivo globale (T.E.G.) applicato al contratto, un tasso pari al 14,280%, al quale risultava omesso il calcolo del costo per premio assicurativo. (doc.1 del ricorso) Tale ultimo calcolo è oggetto di contestazione nel presente giudizio, posto che l'eventuale aggiunta del premio assicurativo nell'ammontare del T.E.G. determinerebbe il superamento della soglia del 15,39% nel trimestre del 2008 per la qualificazione degli interessi come usurari.

Considerato il contestato ammontare del tasso effettivo globale (TEG) del contratto il giudice, all'udienza del 28.11.2019, disponeva apposita c.t.u. dott. ██████████ ██████████, il quale prestava giuramento all'udienza del 04.11.2020 sul seguente quesito: *"letti gli atti in causa ed il contratto allegato riferisce se il tasso applicato sia conforme a legge seguendo istruzioni di Bdl e se lo stesso appaia superare il tasso soglia ex lege 108/96. In tale ultimo caso determini gli importi eventualmente oggetto di restituzione; verifichi il CTU il superamento del tasso soglia anche nella parallela ipotesi di inclusione delle spese assicurative nel calcolo del TEG"*. Il CTU iniziava le operazioni peritali il 19.11.2020 e chiedeva termine di gg.120+15+15 e acconto di ██████████ che veniva liquidato a carico provvisorio della parte attrice. Veniva nominato ██████████ per parte convenuta. Parte attrice si riservava sulla nomina del CTP.

Il giudice rinviava per riserva al 06.10.2021, allorquando, dopo breve discussione sugli esiti della CTU la causa veniva introitata in decisione.

Il ricorso è fondato.

I contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulati tra intermediari finanziari e/o banche e privati costituiscono negozi giuridici che consentono ai clienti bancabili di ottenere prestiti mediante la cessione di parte del proprio stipendio dietro corresponsione di una somma di denaro indicata in contratto. Tali contratti, in ragione del fatto che consentono anche a clienti mediamente solvibili di ottenere in prestito elevate somme di denaro risultano spesso assistiti da garanzie, come nel caso in esame, da polizze assicurative

obbligatorie ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.180/50. Trattasi, dunque, di c.d. crediti al consumo disciplinati agli artt. 41-43 del Codice del Consumo e vincolati al rispetto della normativa del Testo Unico Bancario e alla L. n.108/1996, in materia di antiusura.

Sicché, rilevato il contrasto tra le parti circa la ricomprensione della polizza assicurativa nel calcolo del T.E.G. per la determinazione degli interessi dovuti, l'odierno giudice ha disposto apposita C.T.U. del dott. [REDACTED], il quale, analizzando meticolosamente la documentazione versata in atti dalle parti, ha concluso come di seguito: *"il TEG calcolato secondo le Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia è pari al 14,279 % e non è superiore al tasso soglia del 15,39 %, vigente nel secondo trimestre 2008 per la categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" oltre € 5.000,00; il TEG comprensivo del costo della polizza assicurativa è pari al 16,093 % ed è superiore al tasso soglia del 15,39 %, vigente nel secondo trimestre 2008 per la categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" oltre € 5.000,00; le somme restituibili nella seconda ipotesi di calcolo del TEG, come dettagliate a pag. 14, ammontano a [REDACTED]; laddove il Giudice consideri non ripetibile il premio assicurativo la somma da restituire ammonta a [REDACTED]."*

Il T.E.G. deve essere calcolato ricomprendendo al suo interno il costo della polizza assicurativa. Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito [...] e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo". (Cass. n.8806/2017 e successive conformi).

Nel caso in esame, preme specificare che vi è piena contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo, posto che da una lettura del contratto stipulato tra le odierne parti, emerge chiaramente la volontà di vincolare il prestito alla sottoscrizione della polizza assicurativa, volta a garantire il mutuatario dal rischio di insolvenza (art.2 del contratto). Di conseguenza, aggiungendo nel calcolo del T.E.G. le spese di assicurazione si addiende ad una percentuale del 16,093 che determina il superamento del tasso soglia consentito dalla legge sicché il contratto n. [REDACTED] è affetto da nullità parziale in base al combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.

Avendo parte ricorrente goduto della garanzia assicurativa fino al momento dell'estinzione del contratto sarà dovuta in restituzione la sola somma di euro [REDACTED]

Le spese seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico dott. Andrea Postiglione, nella causa iscritta al n.r.g. [REDACTED]/2019, così decide:

- Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED];
- Dichiarata la nullità parziale del contratto con gli effetti di cui all'art. 1815 comma 2, c.c.
- Condanna [REDACTED] alla restituzione della somma indebitamente corrisposta dalla ricorrente pari ad [REDACTED]
- Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite quantificabili in euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per la fase distudio/introductiva ed euro [REDACTED] per la fase istruttoria e/o di trattazione, più IVA al 22%, spese generali al 15% e c.p.a.
- Spese CTU definitivamente a carico di parte convenuta

Così deciso

In Roma, il 20 ottobre 2021

Il Giudice

Andrea Postiglione